

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
-PARTE SPECIALE-**

Rev. 2 - Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 22/09/2022.

Sommario

1.	PREMESSA.....	3
2.	METODOLOGIA DI ANALISI E PESATURA DEI RISCHI	4
3.	SINTESI DEI RISULTATI	9
4.	ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)	12
5.	ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	14
6.	ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	15
7.	ART 25 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO	17
8.	ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	24
9.	ART. 25-TER – REATI SOCIETARI.....	25
10.	ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.	29
11.	ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	31
12.	ART. 25 – QUINQUES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	32
13.	ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO	34
14.	ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	35
15.	ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	37
16.	ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	41
17.	ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	42
18.	ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	45
19.	ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI.....	46
20.	REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)	51
21.	ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	52
22.	ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA.....	53
23.	ART. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...).	54
24.	ART 25-QUINQUESDECIES (REATI TRIBUTARI).....	55
25.	ART. 25-SEXIESDECIES «CONTRABBANDO»	59
26.	ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	59
27.	ART. 25 DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	61
28.	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI.....	63

1. Premessa

La presente parte speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, nel contesto di ATER Belluno.

Esso è aggiornato a seguito della pubblicazione:

- del D.Lgs 184/2021 che implementa i reati presupposto previsti all'art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- della Legge 9 marzo 2022, n. 22 che implementa i reati presupposto previsti agli articoli 25-Septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-Duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari di ATER Belluno quali:

- Natura giuridica dell'Ente (Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Veneto);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione Veneto;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e della normativa vigente;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.;
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni;
- Etc.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- Una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio;
- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal decreto 231/2001;
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili;
- Un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto Aziendale.

In allegato si riporta inoltre il "Documento di risk assessment" nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta.

2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi adottata da ATER Belluno, in coerenza con le best practices disponibili, tiene conto dei valori di **Probabilità** (derivante dall'applicazione di 5 parametri) e di **Impatto** (derivante dall'applicazione delle sanzioni conseguenti alla commissione del reato), il cui prodotto determina il cosiddetto "**Rischio Preliminare**".

Per quanto concerne la pesatura della **PROBABILITÀ**, si fa riferimento ai seguenti parametri giudicati particolarmente indicativi per la sua valutazione:

PARAMETRO	BREVE DEFINIZIONE	INNALZAMENTO DELLA PROBABILITÀ	DIMINUZIONE DELLA PROBABILITÀ
Frequenza	Il parametro misura la frequenza di occorrenza dell'attività sensibile alla commissione dei reati.	L'attività viene svolta con alta frequenza all'interno dell'azienda	L'attività viene svolta con bassa frequenza / raramente all'interno dell'azienda
Rilevanza	Il parametro misura la rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	Il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda
Precedenti accadimenti	Il parametro misura la presenza di precedenti eventi riferiti all'attività/processo sensibile esaminato.	Si sono verificate in passato denunce e procedimenti (anche solo interni) a seguito di reati commessi	Non si sono verificati accadimenti.
Poteri e strumenti	Il parametro misura il grado di autonomia decisionale ed autorizzativa dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività/processo sensibile.	La funzione dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa assegnati) alla gestione del suo processo, ha poteri decisionali e autorizzativi.	La funzione non dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato; non ha poteri decisionali, né autorizzativi.
Discrezionalità	Il parametro misura l'esistenza di vincoli normativi o regolamentari che influiscono sul livello di discrezionalità del processo	Il processo/attività è altamente discrezionale, non essendo vincolato da leggi, regolamenti.	Il processo/attività è totalmente vincolato da leggi, regolamenti.

Ciascuno di questi parametri viene misurato ed oggettivato utilizzando un'apposita scala di valori da 0,1 (valore minimo) a 1 (valore massimo), la cui somma algebrica determina la valutazione dell'elemento Probabilità su una scala a 5 punti.

Min.	Max	Probabilità
0	1	MOLTO BASSA
1,1	2	BASSA
2,1	3	MEDIA
3,1	4	ALTA
4,1	5	MOLTO ALTA

La pesatura dell'**IMPATTO** tiene conto della gravità della sanzione in termini di numero di quote, possibile sanzione interdittiva e conseguente impatto reputazionale, utilizzando la seguente tabella di riferimento:

Sanzione		Impatto	Valore
pecuniaria (n° quote)	interdittiva (si/no)	reputazionale	Impatto
>700	Si	Alto	Molto Alto
>700	No	Alto	Alto
>700	No	Medio	Medio
400-699	Si	Alto	Molto alto
400-699	No	Alto	Medio
400-699	No	Medio	Basso
100-399	Si	Alto	Molto alto
100-399	No	Alto	Medio
100-399	No	Medio	Basso

L'incrocio dei due valori di **PROBABILITÀ** e **IMPATTO** nella matrice (fig. 1) ci fornisce l'indicazione del valore del **rischio preliminare**, che può risultare quindi:

- Molto Basso;
- Basso;
- Medio;
- Alto;
- Molto Alto.

		PROBABILITA'				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
IMPATTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO

Fig. 1

Una volta valutato il "rischio preliminare" è stata effettuata un'analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo al **SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO** attualmente esistente, attraverso la valutazione di ulteriori 5 parametri.

PARAMETRO	BREVE DEFINIZIONE	INNALZAMENTO DEL VALORE	DIMINUZIONE DEL VALORE
Esistenza di deleghe / procure formalizzate	Tale aspetto è un buon indice, oltre che di chiarezza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.	Esistono deleghe e procure formalizzate nell'ambito del processo e delle attività sensibili.	Non esistono deleghe e procure formalizzate nell'ambito del processo e delle attività sensibili.
Esistenza di misure organizzative adeguate (aggiornamento di regolamenti, policy, procedure, disposizioni organizzative)	Tale aspetto risulta rilevante in quanto permette di valutare quanto il sistema aziendale sia formalizzato attraverso un sistema interno di regole che consenta di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità, nell'ottica del <i>chi fa, che cosa, come</i> . Questo aspetto può essere considerato un tassello chiave sul quale poi implementare il sistema di controllo, una volta adottato il Modello di organizzazione e gestione.	Il processo e le attività sensibili sono coperte da regolamenti interni, procedure o altre disposizioni organizzative che chiariscono gli ambiti operativi e di responsabilità.	Il processo e le attività sensibili non sono coperte da regolamenti interni, procedure o altre disposizioni organizzative e di conseguenza non sono chiari gli ambiti operativi e di responsabilità.
Segregazione dei compiti	La segregazione dei compiti e dei poteri in ambito aziendale è uno strumento fondamentale di <i>Corporate Governance</i> , finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri decisionali, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dal controllo e dalla verifica di altri soggetti. La segregazione dei compiti a valenza	Il processo e le attività sensibili sono strutturate nella logica di segregazione dei compiti.	Il processo e le attività sensibili non sono strutturate nella logica di segregazione dei compiti, per cui risulta un elevato livello di accentramento decisionale.

PARAMETRO	BREVE DEFINIZIONE	INNALZAMENTO DEL VALORE	DIMINUZIONE DEL VALORE
	diversa (autorizzativa, esecutiva, di controllo/monitoraggio) è un buon indice del sistema interno preventivo, salva la collusione tra i soggetti stessi, nella commissione dei reati.		
Tracciabilità	La valutazione del parametro “Tracciabilità” attiene all’esistenza di un valido supporto documentale tale da consentire di ricostruire con precisione la storia delle decisioni e dei provvedimenti aziendali, delle responsabilità coinvolte e delle valutazioni eseguite a supporto delle decisioni.	Il processo e le attività sensibili consentono una valida tracciabilità delle decisioni adottate e del relativo iter.	Il processo e le attività sensibili non consentono una valida tracciabilità delle decisioni adottate e del relativo iter.
Esistenza ed efficacia dei controlli interni	Tale valutazione attiene al livello di attuale implementazione di sistemi di controllo e di monitoraggio che coinvolgono oltre che i responsabili interni anche organismi di controllo (es. revisore, organismo di vigilanza) o Enti esterni (es. Regione).	Il processo e le attività sensibili sono oggetto di adeguati controlli sia da parte dei responsabili che di organismi terzi e/o enti esterni.	Il processo e le attività sensibili non sono oggetto di adeguati controlli sia da parte dei responsabili che di organismi terzi e/o enti esterni.

Ciascuno di questi parametri viene misurato ed oggettivato utilizzando un’apposita scala di valori da 0,1 (valore minimo) a 1 (valore massimo), la cui somma algebrica determina la valutazione dell’elemento SISTEMA DI CONTROLLO su una scala a 5 punti

Min.	Max	Sistema di Controllo
0	1	MOLTO BASSO
1,1	2	BASSO
2,1	3	MEDIO
3,1	4	ALTO
4,1	5	MOLTO ALTO

L’incrocio tra il rischio preliminare e il sistema di controllo determina, infine, il “**RISCHIO RESIDUO**”.

Di conseguenza è possibile verificare secondo la seguente matrice (Fig. 2) l'impatto dei controlli sul rischio; occorrerà dunque incrociare il risultato derivante dall'analisi dei rischi preliminare per la valutazione dei controlli esistenti.

Il risultato, che esprime il **Rischio Residuo**, anche in questo caso è espresso sulla seguente scala:

- **MB**: MOLTO BASSO
- **B**: BASSO
- **M**: MEDIO
- **A**: ALTO
- **MA**: MOLTO ALTO

		RISCHIO				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Fig. 2

3. Sintesi dei risultati

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231, aggiornato con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs 184/2021¹ e dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22², applicabili ad ATER Belluno, di seguito si riporta in forma tabellare per ciascuna categoria di reato di cui al Decreto la sua configurabilità (C) o non configurabilità (NC ³) nel contesto dell'ATER Belluno e, per i reati ritenuti configurabili, il livello di esposizione al rischio residuo derivante dall'analisi dei rischi condotta.

CATEGORIA DI ARTICOLO	C	NC	Livello di rischio (residuo)				
			MB	B	M	A	MA
Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	X				X		
Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	X				X		
Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata	X				X		
Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	X				X		
Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		X					
Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio		X					
Art. 25-ter. Reati societari	X			X			
Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali		X					
Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		X					
Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale	X			X			
Art. 25-sexies. Abusi di mercato	X		X				
Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	X				X		

¹ Il D.Lgs 184/2021 ha introdotto a partire dal 14.12.2021 nel D.Lgs 231/01 l'art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

² La L. n. 22/2022 ha introdotto a partire dal 23.03.22 nel D.Lgs 231/01 l'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", nonché l'art. 25-duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"

³ NC= reato non configurabile. Nel proseguo del documento, nei paragrafi "Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Belluno", si forniscono le motivazioni della non configurabilità di dette categorie di reato; è possibile che, all'interno di una intera categoria di reato, siano valutate comunque configurabili delle singole fattispecie di reato.

CATEGORIA DI ARTICOLO	C	NC	Livello di rischio (residuo)				
			MB	B	M	A	MA
25-octies. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio	X			X			
25-Octies 1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	X		X				
Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X			X			
Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X		X				
Art. 25-undecies. Reati ambientali	X			X			
Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X		X				
Art. 25-Terdecies. Razzismo e Xenofobia		X					
Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive		X					
Art. 25-Quinquesdecies. Reati Tributari	X			X			
Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando		X					
Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale	X			X			
Art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"	X		X				
Reati transnazionali		X					

Il rischio residuo, così come viene evidenziato nell'analisi condotta, potrà essere ulteriormente mitigato con le misure di prevenzione e di riduzione del rischio già in corso di implementazione o che saranno implementate dall'Azienda stessa, le quali sono riportate al paragrafo conclusivo (par. 22) del presente documento.

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di ATER Belluno con la precisazione che, per quanto attiene l'analisi delle singole fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto degli enti di E.R.P., si fa riferimento alle "linee guida" predisposte da Federcasa (pubblicate a Febbraio 2014 e disponibili [al presente link](#)), mentre per i reati successivamente modificati o introdotti viene fornita una specifica analisi.

Il "Documento di analisi dei rischi - risk assessment" allegato alla presente parte speciale del modello di organizzazione e gestione, riporta il dettaglio dell'analisi quantitativa condotta nel contesto di ATER Belluno,

con la valorizzazione dei parametri necessari per la valutazione del rischio (come indicato nel paragrafo 2) e dei relativi risultati.

4. ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁴.
- Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia previsto dall'art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898⁵.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato punisce la frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, un Ente Pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

Ai fini dell'applicazione del suddetto reato per frode si deve intendere qualsiasi comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, che sia di somministrazione o di appalto. Laddove nel comportamento ci siano i presupposti di specifici artifici o raggiri si renderebbe configurabile il reato di truffa in danno dello Stato.

La non corretta esecuzione del contratto deve comunque essere "significativa" rispetto alle condizioni pattuite, previste da norme o da atti amministrativi, in termini qualitativi e quantitativi tali da gravare negativamente sullo svolgimento del rapporto contrattuale.

Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898)

Il reato unisce chiunque, mediante esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per se o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) o del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01 sono, in astratto, configurabili al contesto di ATER Belluno ad eccezione del reato di indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia previsto dall'art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898, in quanto presuppone attività non compatibili con la natura giuridica e le attività statutarie svolte da ATER Belluno.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture potrebbe realizzarsi nell'esecuzione dei contratti d'appalto per l'approvvigionamento di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori e opere che ATER Belluno, in quanto Ente Pubblico Economico, stipula con i propri fornitori/appaltatori. La sua commissione presuppone la natura di

⁴ Fattispecie introdotta in seno all'art. 25 dal D.Lgs 75/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.177 del 15 luglio 2020.

⁵ Come sopra.

imprenditore privato dell'autore, purtuttavia è ipotizzabile il coinvolgimento, in concorso, di quei soggetti aziendali preposti al controllo sull'esecuzione dei contratti.

Tutti gli altri reati, infatti, sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regione, Province, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca & sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali).

In particolare i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto ATER Belluno si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Progettazione e Direzione Lavori e quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai contributi ricevuti.

Tra le attività sensibili relative a tale area emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:

- la richiesta di accesso al contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;
- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al *Sistema Qualità aziendale*, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo ed alla rendicontazione periodica.

Inoltre l'Azienda ha predisposto una procedura compresa nel *Sistema Qualità aziendale*, nella quale si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- partecipazione a bandi di finanziamento e presentazione dei documenti e dei dati richiesti;
- presentazione dei quadri tecnico-economici;
- corretta imputazione contabile ed utilizzo dei finanziamenti;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione e la presentazione di dati ed informazioni puntuali, veritieri e trasparenti, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore.

In tale procedura si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e la tracciabilità dei controlli.

Ulteriori presìdi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

5. ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

ATER Belluno gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia il focus dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'Azienda, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- ENTRATEL;
- SISTER-Agenzia delle Entrate;
- ANAC;
- INPS;
- SPORTELLLO UNICO PREVIDENZIALE.

Il reato *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.), non risulta configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Azienda non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Azienda si è dotata di un *Regolamento per la gestione delle risorse informatiche* e di un assetto di procedure specifiche, conformi alle disposizioni normative in materia di privacy di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR) ed al D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio

comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

In particolare il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, astenendosi da qualsiasi condotta volta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui ed attenendosi alle procedure interne vigenti.

Inoltre l'Azienda utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Si integrano infine nel Modello i presidi previsti dalle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, previsti dalla vigente normativa.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di tutela e trattamento dei dati, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'Azienda. Il Responsabile dei sistemi informatici predispone e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

6. ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

In particolare il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

ATER Belluno, proprio per l'attività economica che è chiamate a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.

In quest'ambito l'Azienda mette in atto presidi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall'Azienda, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Azienda, rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 ed, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)⁶.

Le procedure contenute nel *Sistema Qualità aziendale*, relative alle fasi di affidamento, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. *Associazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout

⁶ Il codice antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

7. ART 25 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)⁷.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁸.
- Peculato (art. 314 c.p.)⁹.
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)¹⁰.
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)¹¹.

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore delle ultime disposizioni contenute nel D.Lgs.75/2020 "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata oggetto di diversi recenti interventi legislativi, in particolare:

- dalla Legge 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" che ha ampliato il catalogo con il reato di traffico di influenze illecite ed inoltre rafforzato le sanzioni interdittive prevedendone, per alcune fattispecie, nell'ipotesi di commissione del reato da parte di un soggetto apicale, l'applicazione per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni.
- dal D.Lgs 75/20 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che ha inserito nel catalogo dell'art. 25 del Decreto i reati di Peculato e Abuso d'Ufficio.

⁷ Fattispecie introdotta in seno all'art. 25 dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

⁸ Fattispecie introdotta in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 Gennaio 2019.

⁹ Fattispecie introdotta in seno all'art. 25 dal D.Lgs 75/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.177 del 15 luglio 2020.

¹⁰ Come sopra

¹¹ Come sopra

In relazione alle fattispecie di cui all'art. 25, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p., soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

Come sopra indicato, le più recenti modifiche normative al Decreto, hanno introdotto i seguenti reati:

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La modifica, determinata dalla Legge 3/2019, ha comportato l'inglobamento del reato di *millantato credito* (di cui all'art. 346 c.p., oggi abrogato) in seno al reato di Traffico di Influenze illecite. L'art. 346 bis c.p., così come rinnovato, punisce condotte prodromiche rispetto ad accordi corruttivi che potranno coinvolgere il pubblico funzionario, sulle cui determinazioni si vorrebbe facilmente influire. Tali condotte richiedono l'intervento di terzi soggetti che agiscano, in sostanza, quali mediatori di un futuro accordo corruttivo. Quindi, si è voluto anticipare la tutela rispetto quella realizzata mediante i reati di corruzione, punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), *peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.)

In relazione ai reati di peculato, il cui inserimento del catalogo 231 era espressamente imposta dall'art. 6 della Direttiva (UE) 2017/1371, nel corso dell'esame parlamentare, era emerso che: «... *gli stessi presuppongono che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità della cosa o denaro e se ne appropri. Non appare chiaro come possa configurarsi, in tali casi la circostanza che il reato sia realizzato nell'interesse dell'ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come possa a tali ipotesi applicarsi la disciplina del D.lgs. n. 231 del 2001*». L'ipotesi alla quale la Direttiva UE sembra riferirsi, vedrebbe il soggetto agente riferibile all'ente prendere parte, in qualità di concorrente "estraneo", alla condotta appropriativa materialmente posta in essere dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

A seguito della modifica del reato di cui all'art. 323 cp, avuta con il decreto legge 16 luglio 2020, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, la condotta tipica del reato non è più rappresentata dalla violazione di norme di legge o di regolamento ma solo da quella di specifiche regole di condotta, previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, da cui non residuino margini di discrezionalità. In tal modo il reato, che vuole tutelare l'imparzialità ed il buon andamento della P.A., viene ridimensionato rispetto alla sua precedente formulazione.

La condizione perché possa scattare la responsabilità dell'Ente per i reati di *peculato* e per quello di *abuso d'ufficio* è che il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione europea e la sanzione irrogata a carico della persona giuridica potrà essere solo pecuniaria e non interdittiva.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

ATER Belluno svolge un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (SPISAL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Azienda promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente dell'ATER Belluno con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute (art. 317 c.p.).

I reati di Peculato cui agli articoli 314 e 316 ed il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale, rilevano solo in relazione alla lesione di interessi dell'Unione Europea che potenzialmente si possono rilevare nell'ambito della richiesta ed impiego dei fondi comunitari per la realizzazione degli interventi di E.R.P.

In tutte le fattispecie di reato, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

In relazione al reato di Traffico di influenze illecite, introdotto in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, non si può escludere tout court la potenzialità di configurazione della fattispecie in seno a ATER Belluno.

Si possono profilare due situazioni di potenziale configurazione del reato:

- a) Il mediatore illecito ed il finanziatore possono appartenere entrambi al medesimo Ente/Azienda.

Ad es. un dipendente prospetta ad un Amministratore/Dirigente di avere una conoscenza con un Pubblico funzionario che permetterebbe di risolvere una problematica aziendale, ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (es. CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc. Il soggetto apicale accetta dunque la dazione/promessa del soggetto subordinato per avvantaggiare l'Ente/Azienda.

- b) Il mediatore illecito ed il finanziatore appartengono ad Enti distinti.

In tale circostanza il mediatore potrebbe essere anche una persona fisica (ad es. un consulente), oppure potrebbe essere esponente di un altro Ente/Azienda. Un esempio è quello del consulente che rappresenta all'Amministratore/Dirigente una entrata con la Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere un interesse/vantaggio in merito ad una determinata situazione. Ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (es. CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al

rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici “vantaggi” corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi E.R.P.).

Protocolli comportamentali

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ATER Belluno (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale.

Il dipendente o Dirigente di ATER Belluno che riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astiene:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;
- abusando delle sue qualità o funzioni, dal costringere o dall'indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro altra utilità anche di natura non patrimoniale;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs.231/01 e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;
- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di specifiche regole di condotta, previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, da cui non

residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- effettuare attività di mediazione illecita sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis del codice penale.

La violazione dei suddetti principi e prescrizioni viene condannata da ATER Belluno, a tutti i livelli, con conseguenze sia disciplinari, sia contrattuali.

Inoltre l'Azienda chiede che suddette condotte vengano segnalate tramite lo strumento del Whistleblowing, istituito appositamente, oppure all'Organismo di Vigilanza tramite l'apposito canale.

Stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Azienda.

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Azienda, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione o il Ministero), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente il finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dal consiglio di amministrazione ai rapporti con gli enti pubblici ed ogni documento in uscita destinato agli stessi, è soggetto al visto da parte del Direttore Generale.

Sono state assegnate, all'interno delle procedure previste dal *Sistema Qualità aziendale*, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

Implementazione nel Modello organizzativo del “Piano di prevenzione della corruzione”.

In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ATER Belluno ha predisposto il *Piano di prevenzione della corruzione*, quale parte del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo esteso al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Detto piano costituisce il momento di integrazione tra il Modello predisposto ai sensi del D.Lgs.231/01 e la normativa in materia di anticorruzione (come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive Linee guida emesse da ANAC con determinazione n. 8 del 17 Giugno 2015).

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza collabora con l’Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all’ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell’efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.

ART. 25-BIS. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)¹².
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)¹³.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell'ATER Belluno in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni, pur residuali, sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p.

¹² Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

¹³ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

8. ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis. 1 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in ATER Belluno in relazione alla natura di Ente Pubblico Economico che svolge un servizio di interesse pubblico, all'oggetto statutario ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

9. ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ¹⁴(art. 2624, co. 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'Azienda controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)¹⁵.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)¹⁶.

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse dell'Azienda da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Tali reati sono stati modificati a seguito dell'introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. In particolare la L. 69 è intervenuta modificando l'art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali” che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d'ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 12 della L. 69/2015 modifica l'art. 25-ter (reati societari), comma 1 del decreto legislativo come segue:

- l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

¹⁴ L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001. Secondo autorevole dottrina ciò comporta la fuoriuscita di entrambi i reati dalla sfera dei fatti di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

¹⁵ La fattispecie di reato ha subito modifiche con il decreto legislativo 15.3.2017 n. 38, di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il provvedimento è entrato in vigore il 14.04.2017.

¹⁶ Fattispecie di reato introdotta in seno all'art. 25 ter, lett. S-bis con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017.

- dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
- la lettera c) è abrogata.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

La fattispecie è stata interessata dalle modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017 e con la Legge 3/2019. Le principali novità consistono nella riscrittura dell'articolo 2635 del Codice civile, nell'aggiunta dell'articolo 2635-bis e nella conseguente revisione dell'articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001.

Per quanto concerne l'articolo 2635 c.c. ("Corruzione tra privati"), il primo comma prevede ora che *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni"*.

Inoltre, "si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo dell'Azienda o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo".

La novità di maggiore rilievo dell'intervento legislativo è rappresentata dal riferimento all'*interposta persona*, tramite la quale si "offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma" dell'articolo 2635 c.c.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione dei loro doveri.

Non è più necessario il "documento" cagionato all'Azienda del corrotto a seguito dell'atto corruttivo.

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "*Istigazione alla corruzione tra privati*", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi e la procedibilità a querela della persona offesa.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull'articolo 25-ter del Decreto con: un innalzamento della sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati che va da 400 a 600 quote; e con quella per il nuovo reato presupposto ex articolo 2635-bis c.c. ("Istigazione"), che va invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre "le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2" del D. Lgs 231/2001.

Le recenti modifiche, introdotte dalla Legge 3/2019, hanno comportato che entrambi le fattispecie (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati) siano procedibili d'ufficio e non più a querela della persona offesa.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto dell'ATER Belluno, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Veneto). Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), che gravano sull'Azienda in quanto stazione appaltante e che possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p., oltre per effetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici).

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche con richiamo al regolamento di Contabilità ed alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- Gestione dei rapporti con la Regione, con il Revisore unico, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo;
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- Etc.

Protocolli comportamentali

Il personale dell'ATER Belluno, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Revisore Unico (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Revisore Unico;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

L'Azienda condanna tramite l'applicazione del Codice Sanzionatorio i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati.

10. ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.).
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: *"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili ad ATER Belluno in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).

È penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nell'Azienda tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi

(nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti) negli alloggi e conseguenti comunicazioni alle autorità competenti.

Quest'ultimo aspetto, naturalmente, deve tenere in considerazione la normativa vigente (es. normativa di cui all'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012).

Infine si cita anche il D.Lgs. 231/2007 il quale pone una serie di presidi per prevenire il fenomeno del finanziamento del terrorismo (oltre che il riciclaggio).

11. ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dell'Azienda.

12. ART. 25 – QUINTES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)¹⁷.
- Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.).¹⁸

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante *"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*. A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante *"Misure contro la tratta di persone"*.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

L'introduzione di tale disposizione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del paese ed in alcuni specifici settori come quelli dell'agricoltura e dell'edilizia. Il reato in questione punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici. Il legislatore ha così recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come grooming, considerato lesivo della libertà individuale del minore. Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

¹⁷ Fattispecie di reato introdotta in seno alla categoria dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 con la Legge n. 199, del 29 ottobre 2016 rubricata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo" (pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016).

¹⁸ Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p. Tale reato è stato quindi inserito in seno all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Trattasi, in generale, di reati per la cui realizzazione è necessario che si attui una condotta materiale che sembra concretamente non compatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda. In riferimento a quanto sopra, fanno eccezione i seguenti articoli:

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico),

Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.,

Art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p.

Per quanto concerne gli illeciti di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1, trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Azienda intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nel Regolamento informatico predisposto (vedi anche par. 3).

Per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 603- bis c.p., questa potrebbe risultare sensibile nel contesto di ATER Belluno, relativamente ad eventuali forme di responsabilità, per reati commessi dai propri fornitori e appaltatori.

A tale riguardo si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura ATER Belluno deve acquisire da parte degli stessi la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

L'Azienda dunque si impegna a garantire i seguenti punti di controllo:

- svolgimento - nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale - di appositi controlli sui seguenti elementi: documenti che attestano la regolarità contributiva; altri documenti che comprovino la corretta gestione dell'appalto; utilizzo di banche dati tipo Cerved/Lince allo scopo di effettuare ricerche sulle imprese fornitrici, appaltatrici/subappaltatrici; segnalazioni da parte di uffici interni o di soggetti esterni; verifica della qualità dell'appalto, reattività e grado di professionalità dimostrata.

13. ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Premesso che l'ATER Belluno non è, per sua natura giuridica, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statuari al compimento di operazioni finanziarie, tuttavia non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a potenziale rischio, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stessa.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legale rilevanti;
- Tesoreria;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi potenzialmente sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che potenzialmente risulta quello esposto a rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.

In ogni caso si rileva, a seguito dell'analisi nel contesto di ATER Belluno che il reato, pur in astratto configurabile, in concreto assume un livello di rischio assolutamente trascurabile.

14. ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia Ente e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ATER Belluno.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Azienda, possono presentarsi in due diversi ambiti:

- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale e quelle secondarie tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolte.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).

In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.

In questo ambito, tra l'altro, occorre considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. Per questo motivo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale di ATER Belluno sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

A questo scopo ATER Belluno ha sottoscritto il 6 Giugno 2018 con la Prefettura il "*Protocollo d'intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Belluno*" alla quale hanno aderito, tra gli altri, la direzione provinciale INAIL, il comando provinciale Vigili del Fuoco, l'ispettorato territoriale del lavoro, l'ASL 2, la Cassa Edile e l'ESE - ente per la formazione e la sicurezza, finalizzato ad un maggiore controllo della legalità e della sicurezza nei cantieri.

Il protocollo viene richiamato nei bandi di gara e nei contratti sottoscritti da ATER Belluno, la quale in veste di stazione appaltante, si impegna a fornire tempestive informazioni e comunicazioni agli organi deputati ad eseguire controlli e visite in cantiere (Cassa edile, ESE, RSLT)

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, ATER Belluno ha quindi adottato un sistema di che assicura la definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambio di informazioni con il datore di lavoro, l'RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

15. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Auto riciclaggio (art. 648-ter-1).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

L'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sul territorio nazionale dal dipendente/collaboratore nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Successivamente la L. n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di "autoriciclaggio", all'articolo 648 ter1 c.p. Il comma 5 dell'art. 3 della L. n. 186/2014 include il reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 prevedendo, infatti, una modifica dell'art. 25 – octies al quale sono apportate le seguenti modificazioni: (i) al comma 1, le parole «e 648-ter» sono sostituite da «648-ter e 648-ter.1»; (ii) alla rubrica sono aggiunte le parole «nonché autoriciclaggio».

L'art. 648ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs.231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti:

- a) i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;

- c) i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- d) i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- e) i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto;
- f) i reati tributari /finanziari, ad oggi non ricompresi nel novero dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Tra i reati sopra citati si devono tenere in considerazione solo quelli già previsti all'interno della mappatura dei rischi ed oggetto di protocolli/presidi per la riduzione dei rischi all'interno del Modello in vigore (reati di cui ai punti a), b), c), e) e non quelli che, al contrario, sono stati già esclusi dalla mappatura in quanto ritenuti non applicabili nel contesto dell'attività svolta dall'Azienda (ci si riferisce in particolare ai reati di cui al punto d) reati contro la fede pubblica).

Tra i primi si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati per la prevenzione dei reati in oggetto.

Per quanto attiene invece gli eventuali reati di cui al punto f), in via prudenziale l'Azienda con la presente parte speciale, intende introdurre alcune prescrizioni generali di comportamento (vedi paragrafo "**protocolli comportamentali**").

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs.231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Complessivamente le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati da ATER Belluno, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Tuttavia ATER Belluno non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs.231/07 e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come l'ATER Belluno, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 50/2016, e relative linee guida e Decreti di attuazione, che contiene disposizioni cautelative come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare la prima (D.Lgs. 50/2016) prevede una serie di verifiche svolte dall'Azienda, a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La seconda (L. 136/2010 e s.m.i.) all'art. 3 stabilisce che *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (..) dedicati"*.

Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presidi di controllo da parte delle figure interne preposte.

In particolare è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ATER Belluno):

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);

- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo ad ATER Belluno, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica dell'avvenuta trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari al subappaltatori o cottimisti (D.Lgs. 50/2016).

Circa il rispetto degli oneri di tracciabilità tra appaltatore, subappaltatori e subcontraenti (previsti all'art. 3 co. 5 L. 136/2010) sembra esistere, in capo ad ATER Belluno, più che un obbligo normativo di controllo, un dovere etico-morale in tal senso che si realizza concretamente secondo procedure e protocolli interni che ne stabiliscono le modalità, la frequenza di controllo e le conseguenze nel caso in cui i controlli diano esito negativo.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i.;
- vendita di alloggi di E.R.P., sebbene gli enti di E.R.P. non rientrino nel novero delle agenzie di affari in mediazione immobiliare, laddove le stesse potrebbero comunque risultare destinatarie degli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 231/2007, in particolare per quanto attiene gli obblighi di verifica della clientela.

Protocolli comportamentali

Fermo restando quanto previsto nelle altre parti speciali e nei protocolli specifici previsti dal modello il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell'Azienda e di tutti gli altri Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei reati 231, abbiano natura di reati tributari / finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico i Destinatari sono tenuti a:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dall'Azienda ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulate (sia in forma attiva che passiva);

- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dall'Azienda che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzano richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 s.m.i.;

Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Azienda e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dai responsabili aziendali a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

16. ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies.1, introdotte dal D.Lgs 184/2021, sono le seguenti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Costituiscono inoltre, ai sensi della nuova disposizione, reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale "contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio", esclusivamente ove il fatto abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- la falsificazione o l'alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l'acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'alterazione o l'illecito intervento su programmi contenuti all'interno di un sistema informatico.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- carte di credito o di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dal denaro in contanti;
- apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruite o progettate principalmente per la commissione reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

L'azienda effettua tutti i propri incassi sistemi che assicurano la totale tracciabilità, utilizzando Bonifico bancario, bollettino postale, assegno o SSD e non sono in uso sistemi di incasso tramite POS/carte di credito.

L'Azienda si sta adoperando per adottare (entro fine anno 2022) il sistema Pago PA, piattaforma nazionale, prevista da legge, che consente di effettuare i pagamenti verso le PA.

Il metodo di pagamento utilizzato da ATER Belluno è il bonifico bancario anche ai fini del pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.° 136 e s.m.i.

Eventuali carte di credito aziendali sono fornite in uso dal Consiglio di Amministrazione a specifici Dirigenti o dipendenti, in base alle necessità legate alle mansioni svolte, a seguito di una formale assegnazione che ne disciplina le modalità ed i limiti di utilizzo.

Al momento di approvazione del presente Modello è in uso una carta di credito aziendale, di tipo prepagata, nelle disponibilità del Direttore Generale che viene ricaricata dall'Ufficio Ragioneria esclusivamente sulla base di specifiche esigenze.

L'utilizzo della carta è puntualmente rendicontato su base mensile a cura dell'Ufficio Ragioneria il quale effettua l'abbinamento rispetto alle fatture o le ricevute fiscali.

L'azienda non effettua operazioni di acquisto o pagamento tramite monete virtuali definita dal D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184 come «*rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede*

lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Le aree sensibili alla commissione di reati di cui all'art. 25 octies 1, in considerazione dell'attuale operatività di ATER Belluno, sono quelle relative a:

- Utilizzo di carte di credito aziendali per il pagamento di spese;
- Gestione del sistema informativo aziendale finalizzato alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Complessivamente, a fronte dell'analisi dei rischi condotta, si ritiene che la probabilità di incorrere in uno dei reati previsti dall'art. 25 Octies-1 del D.Lgs 231/01 e che gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia alquanto modesta.

Nonostante ciò le fattispecie sono state considerate nell'ambito del risk assessment e nel seguito vengono forniti i principi generali di comportamento cui attenersi al fine di prevenire le ipotesi di reato previste al presente articolo.

Protocolli comportamentali

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale di ATER Belluno deve, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- è vietata ogni operazione di acquisto, investimento o transazione tramite moneta virtuale (Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra forma di valuta digitale senza corso legale);
- è vietata ogni forma di manomissione dei programmi informatici impiegati per la gestione degli incassi o dei pagamenti dell'Azienda;
- è vietato l'uso di carte di credito e bancomat aziendali assegnati ad amministratori o a personale aziendale, in possesso di idonea delega, per usi difformi a quelli indicati all'atto dell'assegnazione;
- è vietato effettuare operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso;
- tutto il personale è tenuto al rispetto delle procedure e dei regolamenti informatici, alla corretta custodia delle credenziali di accesso ai sistemi informativi aziendali ed a assicurare la massima attenzione nel prevenire ipotesi di frodi di natura informatica (ad es. fenomeni di phishing);
- è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico al fine del trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

17. ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da ATER Belluno, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Azienda ha predisposto un *Regolamento per la gestione delle risorse informatiche* che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo del software e delle banche dati.

18. ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altre utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Azienda medesima.

Tale fattispecie di reato è stata quindi disciplinata, in via generale, nei doveri di comportamento previsti nel Codice Etico aziendale ed inoltre attraverso le seguenti ulteriori prescrizioni comportamentali:

- È fatto espressamente divieto a tutti i soggetti dell'organizzazione di porre in essere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altre utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

Ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Protocollo Anticorruzione che prende in esame tutti i reati nonché le altre fattispecie che, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, denotano comunque un uso distorto di un potere o una posizione per interessi privati e quindi la violazione del principio di imparzialità.

19. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Bonifica dei siti (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.Lgs. 152/2006 e art. 452 quaterdecies c.p.):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.
- Inquinamento atmosferico (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.
- Reati previsti dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente":
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
- delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
- delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 è intervenuto sull'art. 25-undecies del decreto, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs.231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Tenendo conto delle attività svolte dall'Azienda sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Codice Penale).* Le aree destinate agli interventi di nuova costruzione, sono individuate dai comuni in ottemperanza ai propri regolamenti edilizi e previa analisi di fattibilità che, di fatto, esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6) e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/06 art. 279 c. 5).* ATER Belluno per lo svolgimento della propria attività non genera alcuna emissione in atmosfera e non necessita quindi di alcuna autorizzazione.
- *Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137).* ATER Belluno per lo svolgimento della propria attività non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico idrico, per il quale possa concretizzarsi il reato in oggetto.
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: *Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo), Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6), Reato di Violazione degli obblighi di*

comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2), Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6,7, e 8 D.Lgs. 152/06).

Queste ultime fattispecie di illeciti, presupponendo lo svolgimento di un'attività imprenditoriale relativa alla gestione dei rifiuti e di ingente quantità, o essendo rivolti ai soggetti giuridici destinatari della normativa SISTRI, non trovano riscontro con l'attività svolta da ATER Belluno.

In relazione ai reati di più recente introduzione nel catalogo 231, riferiti alla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie di difficile previsione all'interno dell'Azienda, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oggettivamente molto difficilmente riscontrabili nell'attività dell'Azienda, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi i quali, anche in questo caso, sono oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta.

Tra i reati configurabili al contesto di ATER Belluno possono, invece, rientrare i seguenti:

- *Attività di gestione rifiuti (art. 256 c1 D.Lgs. 152/2006).*
- *Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006).*
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006).*
- *Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).*

I reati in oggetto possono riguardare non tanto le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale (per la quale non vigono obblighi particolari in materia di gestione dei rifiuti), quanto le attività che coinvolgono il personale della stessa nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di E.R.P., ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Nel primo caso (rifiuti prodotti presso la sede) occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo (nella sede sociale). Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento e successivamente al momento della liquidazione della fattura prevedendo la verifica dell'avvenuto corretto smaltimento tramite la consegna della copia del formulario.

Nel secondo caso (rifiuti prodotti nei cantieri mobili), per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.

A questo scopo l'ATER Belluno inserisce, all'interno del Capitolato d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti.

Ulteriori considerazioni devono essere infine fatte in relazione ai reati di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (*Siti contaminati*). Tale reato prevede una duplice fattispecie:

- da una parte punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- dall'altra punisce lo stesso soggetto (il responsabile dell'inquinamento) nel caso di mancata effettuazione della comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

Nel contesto dell'Azienda è chiaro che, difficilmente, possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini 231) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245 comma II D.Lgs. 152/2006.

In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.

Di conseguenza il Direttore Lavori è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.

20. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge 13 marzo 2006 n. 146 all'art. 3 definisce il reato transnazionale quello che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

L'attività dell'Azienda, in funzione dei propri scopi statuari, è svolta unicamente all'interno della Regione Veneto; è oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto.

In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.

21. ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori irregolari (art.22 c.12 bis D.Lgs. 286/1998).
- Disposizioni contro le Immigrazioni clandestine¹⁹ (art. 12 c. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 161 del 17/10/2017, all'articolo 25 duodecies sono stati aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive).

La nuova formulazione dell'articolo stabilisce dunque la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998.

Delitti che sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

Di conseguenza, i regolamenti e le procedure di assunzione (tra l'altro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica) e di gestione del personale prevedono appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

Per quanto riguarda eventuali forme di responsabilità indiretta in capo ad ATER Belluno in relazione ad eventuali reati di questa natura commessi da propri fornitori o appaltatori, si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura da parte degli stessi è necessario acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC)²⁰.

¹⁹ Art. modificato da Legge n. 161 del 17/10/2017 (Riforma del Codice Antimafia).

²⁰ Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

22. ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167²¹, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2017” (di seguito, la “Legge Europea 2017”), in attuazione alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008²², relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

la Legge Europea 2017 ha previsto l’introduzione dell’art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato “Xenofobia e Razzismo” elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Successivamente il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all’art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l’art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie viene ora disciplinata e prevista all’interno del Codice Penale dall’art. 604-bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”).

In attesa di un eventuale quanto necessario coordinamento tra il D.Lgs 21/2018 e quello del D.Lgs 231/01, si ritiene prudenzialmente applicabile la fattispecie di cui all’art. 604-bis codice penale.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

A livello generale, l’impatto di tale innovazione normativa nel contesto aziendale di ATER Belluno sembrerebbe essere piuttosto ridotto e riconducibile prevalentemente a prescrizioni di carattere etico.

²¹ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 in data 27 novembre 2017.

²² La Decisione quadro del 28 novembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L. 328/55 del 6 dicembre 2008.

23. ART. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...)

Il 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 113, la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Viene quindi introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quaterdecies - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Trattasi di una categoria di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda.

24. ART 25-QUINQUESDECIES (REATI TRIBUTARI)

La categoria dei reati tributari è stata introdotta nel D.Lgs. 231/01 con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019 e successivamente integrata con il D.Lgs del 14 Luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 Luglio 2020.

La Legge 157/2019 che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquesdecies, ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie di illecito, tutte previste dal D.Lgs del 10 marzo 2000, n. 74:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 co. 1 e co. 2-bis).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 co. 1 e co. 2-bis).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11).

Con il D.Lgs 75/2020 inoltre sono state introdotte le seguenti ulteriori 3 fattispecie di reato:

- Dichiarazione infedele (Articolo 4).
- Omessa dichiarazione (Articolo 5).
- Indebita compensazione (Articolo 10-quater).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 co. 1 e co. 2-bis)

Gli illeciti di natura dichiarativa di cui all'art. 2 possono essere trattati unitamente in quanto riguardano entrambi le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA, annuali e non, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. L'illecito si consuma mediante indicazione in una delle suddette dichiarazioni elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti (es. parcelle, scontrini, ricevute fiscali, note di credito/addebito, bolle doganali, etc.) registrati nelle scritture obbligatorie emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (art. 2).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3)

L'illecito di cui all'art. 3 – residuale rispetto a quelli previsti dall'art. 2 – prevede operazioni simulate o l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti con i quali si indicano nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 co. 1 e co. 2-bis)

Il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs 74/00 riguarda le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10)

Il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs 74/00 riguarda le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica (art. 2214 c.c.), che distingue tra libri assolutamente obbligatori (libro giornale, degli inventari, originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché copie delle lettere dei telegrammi delle fatture spedite) e scritture relativamente obbligatorie, quali quelle che siano richieste dalle dimensioni dell'impresa. Tali scritture infatti hanno una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui l'erario, in quanto la loro conservazione consente o comunque agevola, di regola, la rilevazione e comprensione del movimento degli affari e del reddito dell'impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario. L'occultamento consiste nel nascondimento

materiale delle scritture: il semplice rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così, anche la loro conservazione in un luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione finanziaria non assume di regola rilevanza, a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento così da determinare in sostanza il loro occultamento. Quanto invece alla distruzione, essa consiste nell'eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile e quindi non idonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11)

Il reato di cui all'art. 11 del D.Lgs 74/00 punisce chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. L'alienazione copre tutti i casi nei quali la volontà di trasferimento della proprietà di un bene, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti. Altri atti fraudolenti sono tutti gli atti– diversi delle alienazioni simulate– realizzati al fine di rendere inefficace la riscossione. Ad esempio: la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili; il contratto di affitto di azienda; il riconoscimento di passività inesistenti al fine di sottrarre i beni alla procedura esecutiva.

Dichiarazione infedele art. 4, omessa dichiarazione art. 5, indebita compensazione art. 10-quater D.Lgs 75/2020.

Infine i reati introdotti con il D.Lgs 75/2020 sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Le sanzioni previste per la categoria di reati in oggetto sono sia di natura pecuniaria (in misura variabile da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote) che interdittive (in particolare si applicano le misure previste all'art. 9 del D.Lgs 231/01 comma 2 lettere c) Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, d) Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

L'intera categoria di cui all'art. 25 quinquiesdecies è potenzialmente rilevante nel contesto di ATER Belluno.

Di seguito si elencano i processi sensibili rilevati a seguito dell'analisi condotta:

- Contabilità e bilancio.

Il processo risulta sensibile in relazione a:

- Ciclo attivo: emissione delle fatture;
- Conservazione ed archiviazione delle scritture contabili;
- Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e successiva esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette,
- Gestione registro IVA: presentazione domanda di rimborso IVA a Agenzia delle Entrate.

- Adempimenti fiscali e tributari: dichiarazioni fiscali su imposte reddito e valore aggiunto.

Il processo risulta sensibile in relazione al versamento delle imposte, anche in ipotesi di riscossione coattive e di transazioni fiscali.

Inoltre, tutte le attività sensibili afferenti il processo di “*Contabilità e Bilancio*” e “*Gestione della contabilità e dei flussi finanziari*”, riportate nel risk assessment e descritte nei paragrafi riguardanti anche altre categorie di reato (in particolare, reati ex art. 25 ter e reati ex art. 25 octies) sono risultate *strumentali e/o funzionali* in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25 quinquiesdecies, pertanto si fa rimando anche alla trattazione dell'argomento nei precedenti paragrafi.

Per i dettagli circa:

- Modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies,
- Funzioni aziendali correlate al processo ed all'attività sensibile

si fa rimando al documento di Risk assessment allegato alla Parte Speciale del Modello Organizzativo.

Le misure di prevenzione

Sistema Organizzativo.

I processi sensibili relativi alla gestione della contabilità, bilancio e adempimenti fiscali e tributari fanno capo al Presidente del CdA in qualità di legale rappresentante ed al Direttore Generale (incarico svolto dal Dirigente Amministrativo); quest'ultimo dirige e coordina le risorse dell'Area Amministrativa ed intrattiene rapporti con il Consulente fiscale esterno incaricato di supervisionare e coordinare la formazione del Bilancio civilistico e di dare attuazione agli adempimenti fiscali e tributari connessi.

Sistema autorizzativo.

In ATER Belluno le fasi autorizzative sono interamente in capo all'Alta Direzione: Presidente Cda e Direttore Generale a seguito di un processo che coinvolge altre funzioni con ruolo di proposta e/o di verifica.

Protocolli comportamentali.

L'Azienda attua gli adempimenti contabili e fiscali, così come indicati nel Codice Civile e nella normativa di riferimento, in conformità al regolamento di contabilità approvato dalla Giunta Regionale ed alle ulteriori disposizioni provenienti dalla Regione stessa.

L'Azienda attua i principi generali di segregazione delle funzioni anche nell'ambito amministrativo-contabile per cui per ogni attività relativa sia al ciclo attivo che a quello passivo è previsto un iter decisionale che coinvolge più figure aziendali e gli atti sono predisposti sempre almeno a doppia firma.

L'emissione delle fatture attive deve conseguire sempre all'esistenza di una cessione di beni o prestazione di servizi realmente resa in adempimento di un obbligo di contratto o di legge ovvero al riaddebito di costi non dovuti dall'Ente.

La liquidazione delle fatture passive deve conseguire sempre alla emissione di un incarico, alla stipulazione di un contratto nelle diverse forme previste dalla normativa nonché ad un controllo che attesti:

- l'avvenuta consegna del bene, l'esecuzione della prestazione o l'erogazione del servizio;
- il rispetto dei requisiti economici, qualitativi e prestazionali previsti dal capitolato e/o dalla lettera di incarico/ordinativo emesso o comunque riferibili alla normale diligenza professionale;
- l'assenza di contestazioni in corso di risoluzione con il fornitore.

Il pagamento al fornitore deve essere effettuato sempre sul conto corrente dedicato da questi indicato all'atto dell'affidamento.

Sono attuati controlli periodici sulla corretta esecuzione delle registrazioni contabili, adeguatamente registrati e portati all'attenzione, su richiesta degli organi di controllo interno.

Inoltre il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali eventualmente applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Revisore Unico (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;

- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Ente;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto e pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte;
- compiere operazioni simulate o avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- non presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto quando si è obbligato;
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

L'Azienda si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari e societari previsti a suo carico dalla normativa vigente ed a collaborare ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale dell'Azienda.

Sono espressamente vietate tutte quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale dell'Azienda ai sensi del D.Lgs 231/01; in particolare in questo ambito rilevano i reati previsti all'art. 25-quinquiesdecies.

Tali principi sono fatti valere anche nei confronti dei fornitori, compresi i consulenti professionisti esterni coinvolti nel processo, i quali sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica ed ai quali è fatta sottoscrivere apposita clausola di adesione al Codice Etico ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Come già riportato nei paragrafi relativi alle categorie Art. 25 ter – *Reati Societari* e Art. 25 octies – *Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*, l'Azienda presidia il rischio rilevato dall'analisi condotta, attraverso le prescrizioni ed i principi etici enunciati dal Codice Etico, nonché le prescrizioni operative di cui alla *procedura per la gestione delle risorse finanziarie, contabilità e bilancio*.

Ulteriori presidi di controllo previsti dal Modello sono rappresentati da:

- il sistema sanzionatorio di cui alla Parte Generale del Modello,
- il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, di cui alla Parte Generale del Modello,
- l'attività di controllo svolta dal Revisore Unico dei conti,
- l'attività di controllo e vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza,
- il dialogo, confronto e scambio di flussi informativi tra Organismo di Vigilanza e Revisore;
- La regolamentazione dei rapporti tra il consulente fiscale e l'Azienda attraverso l'apposita clausola di salvaguardia (c.d. Clausola di garanzia 231) all'interno dei contratti /incarichi affidati.

25. ART. 25-SEXIESDECIES «CONTRABBANDO»

Il D.Lgs 75/00 ha introdotto i reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

La fattispecie riguarda la dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (sia dazio che IVA).

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Data la natura dell’Ente e l’assenza assoluta di operazioni doganali, si esclude l’applicabilità di tali reati al contesto di ATER Belluno.

26. ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

L’articolo 25 septiesdecies del D.Lgs 231/01 aggiunto dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22 ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter c.p.).
- Importazione illecita di beni culturali (articolo 518-decies c.p.).
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-undecies c.p.).
- Riciclaggio di beni culturali (articolo 518-sexies c.p.).
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (articolo 518-duodecies c.p.).
- Contraffazione di opere d’arte (articolo 518-quaterdecies c.p.).
- Furto di beni culturali (articolo 518-bis c.p.).
- Ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater c.p.).
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518-octies c.p.).

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente sanzioni pecuniarie che variano a seconda del reato commesso da cento fino a novecento quote. È, inoltre, possibile l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni, laddove ne ricorrano gli specifici presupposti (cfr. art. 13 del DLgs. 231/2001).

L’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 contiene le definizioni delle diverse tipologie di beni culturali.

- Art. 10, comma 1 – “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche

private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

- Art. 10, comma 2 – “...a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”.
- Art. 10, comma 3 – “Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ...”.

Per poter valutare se i singoli beni appartenenti ad ATER Belluno siano o meno “beni culturali” ai sensi del D.lgs 42/2004, e dunque oggetto di tutela nell’ambito dei “Delitti contro il patrimonio” inseriti nel d.lgs. 231/2001, occorre prendere in considerazione la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Codice dei beni culturali in relazione alle diverse tipologie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10.

In sintesi:

Per le cose mobili e immobili di cui all’art. 10 comma 1

- Requisiti soggettivi (appartenenza allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro – ovvero mutamento della natura giuridica dei soggetti di cui sopra);
- Requisiti oggettivi (opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni);
- Verifica della sussistenza dell’interesse culturale ex art. 12, comma 2 (fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica, i beni che presentano i requisiti di cui sopra, sono comunque considerati “beni culturali”).

Sono comprese in questa tipologia le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Per le cose di cui all’art. 10 comma 2

- Requisiti oggettivi e soggettivi (ex art 10, comma 2 lett. a), b), c));
- Per tali beni non è richiesta la verifica/dichiarazione dell’interesse culturale (art. 13, comma 2);
- Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Per le cose di cui all’art. 10 comma 3

- Requisiti soggettivi e oggettivi (art. 10 comma 3, lett. a): “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’art. 10 comma 1” – art. 10 comma 3 lett. b), c), d), d) bis: “le

cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione", e));

- Requisiti oggettivi (art. 10, comma 3, lett. a): opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) (art. 10, comma 3, lett. d) bis: opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni)
- Verifica della sussistenza dell'interesse culturale ex art. 13, comma 1 (la dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3).

Nb: Sono comprese in questa tipologia le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Alla data attuale ATER Belluno non possiede beni mobili ed immobili che siano stati dichiarati di interesse culturale da parte del Ministero, a seguito di apposito procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004.

Per quanto attiene agli immobili con più di 70 anni di vita, comunque, essa è tenuta a richiedere ai competenti organi del Ministero per i Beni Culturali, la verifica della sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 nei casi di realizzazione sugli stessi di un intervento di manutenzione di qualunque genere, di recupero, mutamento della destinazione d'uso, abbattimento o comunque qualunque tipo di intervento che possa variarne lo stato, nonché in caso di avvio di una procedura di alienazione.

Le procedure del sistema qualità prevedono in questi casi l'attivazione della richiesta all'organo competente del Ministero al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente ed inoltre:

- per quanto attiene alla fase di progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria, la validazione del progetto a cura del RUP, accerta l'eventuale acquisizione del parere necessario;
- per quanto attiene alla fase di alienazione, l'avvio della procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, accerta l'acquisizione del parere necessario che risulta vincolante per la prosecuzione della procedura stessa, visto il diritto di prelazione sugli stessi esercitabile dal Ministero.

Inoltre tra i beni mobili che potrebbero rientrare nella definizione di bene culturale ci sono gli archivi o singoli documenti di particolare rilevanza storico-culturale o che rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo, appartenenti ad ATER Belluno.

Anche in questi casi ogni eventuale attività volta alla catalogazione, scarto, smembramento, trasferimento, alienazione di tali beni, deve richiedere preliminarmente verifica di interesse culturale da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni Culturali.

27. ART. 25 DUODEVIGESIMUS – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'articolo 25 duodevigies del D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22 ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

In tali ipotesi la sanzione pecuniaria va da cinquecento a mille quote. Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del DLgs. 231/2001 qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-septiesdecies.

Nell'ambito dei beni paesaggistici (come definiti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) possono ricadere cose immobili, ville giardini, parchi, complessi di cose immobili, le bellezze panoramiche o le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Belluno

Nell'ambito del reato di cui all'art. 518-sexies c.p. una eventuale configurabilità del reato nell'ambito di ATER Belluno, dovrebbe presupporre lo svolgimento di un insieme di operazioni che hanno come intento quello di fare perdere le tracce della provenienza illecita di un bene culturale.

Risulta evidente come questo presupposto non possa concretamente prevedersi nell'ambito dei beni immobili, in quanto l'Azienda non effettua operazioni di acquisto di immobili, ma al limite di costruzione di nuovi immobili. Per quanto riguarda invece i beni mobili è da considerarsi la sola fattispecie di eventuali beni culturali rinvenuti all'interno di immobili in locazione abbandonati dal precedente locatario o in caso di suo decesso.

In tali casi l'Azienda svolge una serie di attività che prevedono un censimento dei beni mobili presenti nell'alloggio, la nomina di un custode fino al compimento delle attività di ricerca di eventuali eredi, fino alla eventuale attività di vendita dell'eredità giacente che deve essere gestita da un curatore appositamente nominato.

Nell'ambito del reato di cui all'art. 518-terdecies c.p. possono in astratto ricadere i beni culturali così come individuati nel paragrafo precedente in relazione ai reati di cui all'art. 25 septiesdecies, nel caso si attuino operazioni di devastazione e saccheggio.

In funzione delle attività svolte da ATER Belluno non si ritiene il reato concretamente applicabile in quanto le attività di devastazione e saccheggio non risultano compatibili con le attività svolte dal personale dell'Azienda ed in ogni modo non potendo configurarsi in alcun caso un interesse o vantaggio per l'Azienda nel compimento di atti di tale natura.

28. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.

Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione di singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Tra queste ultime si comprendono i regolamenti previsti dal Modello nonché le procedure del *Sistema Qualità aziendale*.

All'interno del documento allegato 1 "Documento di valutazione dei rischi (risk assessment)" sono elencate per ciascuna fattispecie di rischio, le misure specifiche che l'Azienda ha deciso di adottare per la mitigazione del rischio residuo.

L'azienda inoltre, nell'ambito del Modello 231, adotta un protocollo anticorruzione soggetto ad aggiornamento annuale con definizione di misure specifiche per la prevenzione del fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia del termine.

Allegati

- Allegato 1 "Documento di valutazione dei rischi (risk assessment)"